

A tutti gli Organismi di ispezione accreditati
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Agli Ispettori/Esperti ISP del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
Circolare tecnica DC N° 33/2023 - Disposizioni in merito all'avvio dell'accREDITAMENTO, ambito ISP, dello schema SERMI.

INTRODUZIONE

In occasione della seduta dell'EA HHC del 3/2/2023 è stata approvata la revisione dello schema di valutazione della conformità SERMI, già schema positivamente valutato da EA secondo procedura EA 1/22 dal 2016 con hAB ENAC.

Lo schema SERMI è stato sviluppato, e successivamente revisionato in qualità di scheme owner, dall'Associazione SERMI, ovvero l'EU Forum on Access to Vehicle RMI (Repair and Maintenance Information), col fine di realizzare uno strumento di compliance a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244, dal Regolamento (UE) n. 2018/858 e dal Regolamento (CE) n. 692/2008 in materia di accesso standardizzato alle informazioni tecniche e alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli.

La valutazione di conformità, a norma del Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244, è demandata a Organismi di Ispezione di Tipo A in accordo alla ISO/IEC 17020:2012 accreditati dal competente Ente nazionale ed è applicabile negli stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

CONTESTO NORMATIVO

L'art. 61 del Regolamento (UE) n. 2018/858 pone a carico dei costruttori dei veicoli la messa a disposizione delle informazioni diagnostiche di bordo del veicolo (c.d. OBD) e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (RMI).

L'Allegato X al Regolamento (UE) n. 2018/858 dispone, invece, le specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura di tali informazioni.

Tuttavia, è solo col Regolamento delegato (UE) n. 2021/1244 che viene di fatto sancita la procedura di approvazione e autorizzazione degli operatori indipendenti (c.d. IO) ai fini dell'accesso alle funzioni di sicurezza dei veicoli.

Di fatto in tale regolamento è espressamente richiamato lo schema SERMI ed il ruolo dei CAB accreditati in accordo alla ISO/IEC 17020.

Lo schema SERMI costituisce la base per l'accreditamento, l'approvazione e l'autorizzazione degli Operatori Indipendenti (IO) e dei Fornitori di Servizi Remoti (RSS) che richiedono l'accesso alle RMI del veicolo e ai servizi connessi alla sicurezza.

Ai CAB accreditati viene di fatto affidato il ruolo di rilasciare il "certificato ispettivo di autorizzazione" ovvero il certificato di ispezione rilasciato ai dipendenti di un IO che soddisfano i criteri per l'autorizzazione stabiliti nella presente appendice che conferma che tali dipendenti sono autorizzati ad accedere alle RMI connesse alla sicurezza sul sito web di un costruttore di veicoli.

Nello schema SERMI, il contesto dell'accesso dell'IO/RSS all'RMI relativo alla sicurezza consiste in due processi.

Un processo è progettato per fornire all'IO/RSS e ai suoi dipendenti un'approvazione e un'autorizzazione per l'accesso all'RMI.

L'altro processo descrive l'accesso all'RMI legato alla sicurezza in un sistema VM RMI (ovvero Vehicle Manufacturer Repair and Maintenance Information).

Tali processi sono dettagliati nello schema SERMI ai par. 5.1 e 5.2.

In tal senso i dipendenti di un IO avranno, pertanto, necessità di un token di sicurezza (MFA), di un certificato elettronico protetto da pin e di un'autorizzazione per accedere al sito web di un Vehicle Manufacturer (c.d. VM).

Lo stesso dipendente sarà autorizzato ad accedere all'RMI, per motivi di sicurezza, solo se anche la sua società di appartenenza è stata approvata.

In ciò, ricoprono un ruolo fondamentale i Trust Center (c.d. TC) i quali emettono certificati e token di sicurezza, distribuiti dal CAB all'IO.

Oltre allo schema SERMI, si richiamano altri riferimenti normativi quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Regolamento UE n. 2018/858;
- Regolamento delegato UE n. 2021/1244;
- Regolamento UE n. 2015/1502;
- UNI EN ISO 18541-1:2021;
- UNI EN ISO 18541-2:2021.

REGOLE DI ISPEZIONE

Si rimanda alle prescrizioni contenute nel regolamento di schema SERMI e i rispettivi rimandi ai regolamenti e norme pertinenti. Tutte le prescrizioni sono da considerarsi vincolanti per la gestione dei singoli processi di ispezione ivi comprese le risoluzioni "Sanctioned Interpretations" che saranno rese pubbliche dallo Scheme Owner.

Al momento della pubblicazione del presente documento valgono le seguenti interpretazioni associate alla singola clausola dello schema SERMI:

- 6.2.3: i requisiti minimi di competenza dell'ispettore che effettua il controllo prevedono capacità di svolgere attività amministrative, sufficiente e documentato addestramento da parte del CAB per assolvere alla valutazione dei documenti richiesti
- 6.3.1: è necessario ispezionare in campo il sito presso il quale un dipendente di un IO è operativo, pertanto almeno un dipendente dell'IO deve essere disponibile durante l'ispezione. L'IO deve in ogni caso rendere disponibili tutte le informazioni richieste
- 6.3.4 UC CA9: il rinnovo dell'autorizzazione di un dipendente di un IO è un controllo a distanza che deve essere effettuato da un ispettore da remoto.
- 6.3.5 e 6.3.7: per l'ispezione da remoto l'IO e il dipendente dell'OI devono rendere disponibile il casellario giudiziale con data di emissione non antecedente a 6 mesi. Durante l'ispezione in campo il documento originale deve essere disponibile e ne verrà verificata l'autenticità. Stesso approccio viene applicato per quanto attiene al contratto di lavoro del dipendente dell'IO.
- 6.4.1: per quanto attiene ai requisiti di formazione del dipendente dell'IO, il meccanico deve avere almeno 2 anni di esperienza come meccanico automobilistico o aver conseguito Diploma ad indirizzo tecnologico di scuola secondaria di secondo grado.

REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO

Requisiti strutturali dell'OdI	L'OdI deve operare conformemente alla norma internazionale ISO/IEC 17020:2012 come Tipo A ed i requisiti ulteriori imposti dal Regolamento delegato UE 2021/1244.
Processo di Accreditemento	I rapporti ed i certificati di ispezione rilasciati in accordo allo schema SERMI devono essere emessi da OdI accreditati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17020:2012 da Ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 765/2008. Come sancito dal Regolamento delegato UE 2021/1244 solo i CAB accreditati, dall'ente nazionale di accreditamento secondo Regolamento CE n. 765/2008 dello Stato membro in cui sono stabiliti, rilasciano certificati ispettivi di approvazione di un IO e certificati ispettivi per uno o più dipendente di un IO che può avere accesso alle RMI connesse alla sicurezza.

ITER DI ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Restano invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-04 per la concessione dell'accreditamento ed estensione, integrati dalle seguenti regole.

A	OdI Tipo A già accreditato in conformità alla ISO/IEC 17020 per il settore Automotive	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto). • In applicazione del §1.6.4 del Regolamento Accredia RG-01-04, 1 (una) Verifica in accompagnamento sarà condotta dopo la concessione dell'estensione dell'accreditamento, alla prima commessa acquisita dal CAB e resa disponibile ad ACCREDIA. <p>ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza e l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
B	CAB accreditato in conformità alla ISO/IEC 17020, ma non per il settore Automotive	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto). • 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata. <p>ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza e l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
C	CAB non accreditato in conformità alla ISO/IEC 17020, ma già accreditato per altre norme di accREDITAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto). • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdI di 3 g/u + 1 g/u rapportazione. Durante la verifica verranno valutate le competenze dell'OdI in ambito ISO/IEC 17020 Tipo A e il possesso requisiti aggiuntivi applicabili. • 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata. <p>ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza e l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
D	CAB non accreditato	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto). • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdI di 4 g/u + 1 g/u rapportazione. Durante la verifica verranno valutate le competenze dell'OdI in ambito ISO/IEC 17020 Tipo A e il possesso requisiti aggiuntivi applicabili. • 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata. <p>ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza e l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD ACCREDIA PER L'ESAME DOCUMENTALE

Si rimanda alla modulistica DA-00 e DA-03, pubblicamente disponibile sul portale Accredia.

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Dopo la concessione dell'accREDITAMENTO/estensione, Accredia-DC effettuerà una verifica di mantenimento annuale presso la sede dell'OdI e n. 1 verifica di accompagnamento nel ciclo di accREDITAMENTO.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova

Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione